Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 194 del 16 luglio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 luglio 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 38

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 maggio 1981, n. **1104.**

Istruzioni integrative per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 maggio 1981, n 1104

Istruzioni integrative per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni comunali e provinciali

Alle presidenze delle giunte regionali

All'Associazione nazionale comuni italiani

All'Unione provincie italiane

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali

PREMESSA

Con la conversione nella legge 153 del decreto-legge n 38/1981 è stato chiuso il capitolo degli investimenti degli enti locali per il biennio 1981-82, dopo un periodo di incertezze, sia dottrinali che operative

Al fine di offrire, come di consueto, un valido supporto di programmazione e di operatività, si è ritenuto di emanare la presente circolare ad integrazione della n. 1 080 del 1° giugno 1980 per mettere in evidenza le modifiche intervenute o fornire ulteriori chiarimenti.

Per una migliore intelligenza, si seguirà, nell'esposizione, la sistematica e la numerazione della già citata circolare n. 1.080.

In calce alla presente circolare si pubblica la parte della circolare n 1080 contenente «Istruzioni generali per l'accesso al credito».

PARTE PRIMA

A) - PIANI ANNUALI DI INTERVENTO

Piano 81/82

In corrispondenza con l'entrata in vigore delle norme relative alla redazione dei bilanci pluriennali (D P R n. 421/1979) la novità più consistente è costituita da una previsione triennale degli investimenti che potranno essere possibili mediante mutui attivabili presso la Cassa depositi e prestiti, contenuta nel primo comma dell'art 9 del D.L. n. 38/1981, convertito con modificazioni nella legge 153/1981

In sintesi, allo stato attuale, la Cassa potrà mettere a disposizione degli Enti locali:

a) - 12 000 miliardi per investimenti ordinari;

b) - 2.000 miliardi per le opere antinquinamento ex lege 650/1979;

c) - 700 miliardi per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria (articolo 19 Legge 30 marzo 1981, n. 119);

d) - 1.000 miliardi per la ricostruzione delle zone terremotate;

e) - altri interventi settoriali previsti da leggi speciali

A 1

Per quanto concerne i finanziamenti ordinari, i 12 000 miliardi si ripartiscono, su una base annua di 4.000 miliardi, in due grandi classi corrispondenti alle lettere a) e b) dell'art. 9 del D L. n. 38.

Art. 9 Lettera a) «Fondo perequativo»

La prima, collegata al fondo perequativo istituito con l'art. 25 dello stesso provvedimento, deve essere destinata a quei Comuni, aventi popolazione sino a 20.000 abitanti che, comparativamente, presentino un indice di servizi inferiore a quello della media nazionale.

L'ammontare annuo dei fondi disponibili è stato fissato nella misura del 20% delle risorse e cioè in 800 miliardi; di questi, 400 miliardi verranno ripartiti in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 fra i Comuni del centro-nord e 400 miliardi fra quelli del Mezzogiorno, che presenteranno rispettivamente una spesa corrente inferiore del 10% o superiore del 20% alla media nazionale.

I mutui in parola non incideranno sulle disponibilità del Comune, in quanto l'ammortamento viene assunto a totale carico dello Stato; peraltro essi devono essere prioritariamente destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, come definite dall'art. 4 della legge 874/1964 (strade, parcheggi, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, verde attrezzato, pubblica illuminazione), avendo proprio riguardo alla finalità perequativa dei servizi sociali, perseguita dalla norma.

Di conseguenza, il Comune potra attivare questi finanziamenti per altre opere *esclusivamente* se nella

previsione degli investimenti da effettuare non figurino in alcun caso opere riconducibili a quelle di urbanizzazione primaria testè elencate.

Infatti, una tale scelta precluderebbe la possibilità di ottenere mutui ordinari per le opere di urbanizzazione citate.

La domanda di mutuo alla Cassa *dovrà contenere chiaramente l'indicazione che il mutuo stesso viene richiesto ai sensi della lettera a) dell'art 9 del D.L n. 38/1981.*

Qualora l'importo del progetto esecutivo eccedesse l'importo assegnato al Comune, è opportuno che l'Ente espliciti anche la volontà di fronteggiare l'eccedenza di spesa, con oneri a proprio carico, in modo di permettere alla Cassa di fornire l'adesione di massima senza ulteriori richieste istruttorie

A.2 La seconda classe, di 3.200 miliardi, è stata ripartita dal C.I P.E fra le regioni secondo il prospetto – allegato sub 1 – che è leggermente diverso da quello in un primo momento comunicato, a seguito dell'emendamento interpretativo che ha chiarito il riferimento ai territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, anzichè alla mera ripartizione geografica, come precedentemente operato.

Non è prevista alcuna ulteriore ripartizione fra gli Enti locali di ogni singola regione; peraltro questi, nelle richieste di finanziamento dovranno tenere conto degli indirizzi programmatici contenuti nei piani regionali di sviluppo, e tale circostanza deve essere fatta constare nella domanda o con apposita attestazione, a firma del rappresentante legale dell'Ente.

Tuttavia, la rigidità della norma è stata temperata dalla possibilità di deroga, qualora le opere da eseguire rivestano importanza primaria per l'Ente, pur non rientrando tra le categorie di opere considerate dai piani regionali di sviluppo.

Anche di tale circostanza è necessario dare attestazione nelle forme suddette.

Ovviamente, le sopraindicate attestazioni non saranno necessarie per gli Enti locali delle Regioni che non abbiano ancora adottato un piano di sviluppo.

È peraltro opportuno che gli Enti suddetti facciano riferimento, nella domanda, *alla non esistenza del piano regionale;* si avverte che tale situazione deve *permanere* al momento dell'invio della documentazione istruttoria

In relazione all'obbligo della redazione del bilancio pluriennale per gli Enti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, si raccomanda agli Enti stessi di operare una programmazione degli investimenti avuto riguardo *essenzialmente alla possibilità di realizzazione delle opere* nei vari esercizi, per evitare accumuli di richieste che, se accolte, poi non potrebbero trovare attuazione per i necessari tempi tecnici.

L'indicazione contenuta nel secondo comma dell'art. 9 circa la riserva del 50% a favore del completamento di opere programmate su base pluriennale, è chiaramente finalizzata a tale scopo e può costituire elemento di tranquillità finanziaria per gli Enti.

PARTE SECONDA

1 1 e

Impianti sportivi

Nel confermare l'intervento della Cassa al solo finanziamento degli impianti sportivi di *base*, intendendosi con tale dizione gli *impianti destinati in via permanente alla pratica dello sport dilettantistico e non classificabili come locali di pubblico spettacolo,* si reputa opportuno invitare gli Enti mutuatari ad allegare alla domanda di mutuo sia il parere del CONI che una copia della relazione tecnica, dalla quale possa essere facilmente desunta la natura dell'impianto che si intende realizzare.

1 1 f

Mutui accessori a finanziamenti non della Cassa

Si ritiene opportuno chiarire l'esclusione dal finanziamento della Cassa di opere in corso di esecuzione con mutui contratti con altri Istituti di credito.

La Cassa, come principio di carattere generale, non può finanziare lavori già eseguiti, poichè in tale ipotesi, si troverebbe di fronte ad una *passività dell'Ente* piuttosto che all'esecuzione di un'opera.

Pertanto la Cassa può intervenire tutte le volte che l'importo richiesto si possa riferire a lavori *ancora da eseguire,* indipendentemente dal fatto che quelli già eseguiti risultino finanziati non con mutuo della Cassa.

Non vi sono preclusioni per il finanziamento di ulteriori lotti o di perizie di variante o suppletive riferentesi a lavori da eseguire, o per lavori finanziati solo in parte, mentre rimangono escluse dall'intervento della Cassa la revisione dei prezzi o le perizie effettuate *a sanatoria.*

Edilizia scolastica

1 1 g

Al fine di un miglior coordinamento delle iniziative locali con i programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, stanti le distorsioni riscontrate in questo settore, per la concessione dei mutui relativi alla costruzione di nuovi edifici scolastici, sarà d'ora in avanti necessario acquisire una dichiarazione del competente Provveditorato agli studi sulla rispondenza della nuova costruzione alle esigenze scolari della zona.

Gli Enti locali sono pertanto pregati di richiedere tale dichiarazione ai Provveditorati, ai quali saranno fornite opportune istruzioni dal Ministero della P.I.

Arredamenti ed attrezzature

1 1 h

Molto importante è l'innovazione operata in merito alla finanziabilità degli arredamenti e delle attrezzature (D.M. 9 Maggio 1981 - G.U. n 135 del 19 Maggio 1981).

Questi erano, come noto, esclusi dai finanziamenti della Cassa (cfr punto 1 3.b circ. 1 080)

Per permettere la piena funzionalità delle opere che vengono realizzate con un mutuo della Cassa, si è ritenuto opportuno intervenire anche per tali spese.

Pertanto gli Enti interessati potranno anche richiedere il finanziamento delle attrezzature e degli arredamenti necessari al funzionamento delle *opere integralmente finanziate con un mutuo della Cassa.*

Ovviamente, l'ammortamento non sarà ventennale ma decennale.

La cifra occorrente potrà formare oggetto di separata domanda, ma in tal caso è indispensabile indicare il collegamento con il mutuo relativo alla costruzione dell'opera, oppure inserita nella stessa originaria domanda.

1 2 ENTI OSPEDALIERI E OPERE DI EDILIZIA SANITARIA

1 2 b

L'entrata in funzione delle U S L. in quasi tutte **le Regioni ha comportato una serie di problemi operativi** alla Cassa, sia per i mutui già concessi ai soppressi Enti ospedalieri, sia per il finanziamento delle opere di completamento delle costruzioni in corso.

Come noto, a seguito della costituzione delle U S L. vengono a cessare gli organi amministrativi degli Enti ospedalieri.

La prima conseguenza di tale situazione è stata l'impossibilità di riscossione dei mandati, emessi dalla Cassa in conto di mutui concessi agli Enti ospedalieri incorporati nelle U.S L, non avendo queste alcuna capacità giuridica al riguardo.

Con le disposizioni dell'art 26, primo comma, del citato D L. n. 38/1981, si è sancita la *successione* ope legis nei rapporti con gli Enti finanziatori dei Comuni ove hanno sede gli Enti ospedalieri soppressi.

Pertanto:

- i mutui già concessi agli Enti ospedalieri, alle Amministrazioni Provinciali o ad altri Enti, verranno *attribuiti ai Comuni interessati* con un provvedimento di novazione soggettiva che verrà predisposto d'ufficio;
- le erogazioni in conto mutuo *dovranno essere richieste dal Comune interessato.* Sul mandato di pagamento la Cassa farà chiaro riferimento al mutuo già concesso ad un Ente ospedaliero.

Completamenti opere in corso

1 2 c

Per quanto concerne il completamento delle opere in corso, si ricorda che, nel sistema della riforma sanitaria, anche gli investimenti vanno finanziati, in conto capitale, a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale, essendo preclusa alle U.S.L., sia direttamente che indirettamente, ogni forma di indebitamento

Peraltro, poichè, allo stato, il fondo in questione non è stato ancora attivato, si è ritenuto di far fronte alle necessità di completamento delle costruzioni in corso senza alterare il sistema previsto dalla riforma, autorizzando la Cassa a concedere delle anticipazioni che verranno saldate all'atto della ripartizione del fondo sanitario tra le Regioni, direttamente dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

L'intervento della Cassa sarà limitato alle opere che risultino ammesse al contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.

Pertanto, i Comuni sul cui territorio insistono Enti ospedalieri che, alla citata data del 31 dicembre 1980, fossero già titolari di contributi regionali trentacinquennali del 9,46%, per l'accensione dei relativi mutui presso la Cassa DD.PP., possono inoltrare alla Cassa stessa le domande di finanziamento *per l'importo già ammesso a contributo,* al fine della concessione dell'anticipazione, ai sensi del citato art. 26

L'anticipazione seguirà le medesime fasi di istruttoria dei mutui, fatta eccezione ovviamente per la garanzia e l'ammortamento, e sarà erogabile secondo le consuete modalità della Cassa (cfr. punto 4 6 circolare n. 1.080).

Nessun onere ricadrà sui bilanci comunali perchè sia nel primo che nel secondo caso, questo fara carico al fondo sanitario nazionale; i relativi rapporti Cassa-Regioni e Cassa-Ministero del Bilancio saranno curati direttamente dalla scrivente

1 4 a

Edilizia Giudiziaria e penitenziaria

L'art 19 della legge finanziaria 1981 (L n 119/1981) prevede che nell'ambito di un importo di 700 miliardı, la Cassa sia autorizzata a concedere mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, con ammortamento a totale carico dello Stato, innovando quindi a quanto contenuto nella precedente legge finanziaria che prevedeva tale facilitazione soltanto nel caso in cui i Comuni avessero esaurito, in tutto o in parte, la possibilità di contrazione di mutui, avendo raggiunto, come somma di interessi, il limite del 25% del complesso delle entrate dei primi tre titoli del bilancio.

Rimane elemento essenziale alla concedibilità del mutuo il visto del Ministero di Grazia e Giustizia sui progetti.

2 2

Proventi aziende e servizi gestiti in economia

Con l'articolo 12 del provvedimento in esame, è stata estesa l'autorizzazione a rilasciare ed accettare delegazioni di pagamento sui proventi di servizi di gas, acqua e luce, alle Aziende consortili ed ai Consorzi che gestiscono in economia i servizi stessi.

È stata inoltre evidenziata la possibilità di contrarre mutui per la costruzione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di cogenerazione di energia e calore e di teleriscaldamento.

Infine, per omogeneizzare il rilascio delle delegazioni, è stato chiarito che, in caso di gestione del servizio in economia, la base di riferimento per determinare il terzo delegabile, è costituita dall'ammontare *dei proventi realizzati secondo l'ultimo consuntivo approvato*

3 2

Ammortamento

Il capitolo ammortamento è quello che ha subito le più profonde modifiche, rispetto alla precedente normativa, per quanto concerne la durata, le modalità di pagamento delle rate, il tasso di interesse.

Durata

Dal 1° gennaio 1981 si ha un ammortamento decennale per i mutui relativi a:

sistemazioni e manutenzioni stradali;

manutenzione straordinaria di immobili;

acquisto di mezzi pubblici;

- oppure per mutui di importo da 5 a 20 milioni.

Per tutti gli altri mutui, dal 6 maggio 1981, la durata dell'ammortamento è stata portata a 20 anni.

3 3

Tasso

Il tasso di interesse è stato fissato al 10,50% in ragione d'anno ed è uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (D M 9 maggio 1981 - G U. n 135 del 19 maggio 1981).

3 3a

Pagamento rate

La rata annuale di ammortamento dovrà essere pagata, a partire dal 1° gennaio 1982, in due rate semestrali uguali, in luogo delle attuali bimestrali.

Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

- annualità piena 11,84
- contributo del 4% - annualità 7,94
- contributo del 5% - » 6,96
- contributo del 7% - » 5,02

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualità di ammortamento, il contributo dovrà essere del 12,1493265277, tenuto conto del pagamento in unica soluzione a- 30/6, ma limitatamente ad un periodo di 20 anni.

NOTA BENE

Le nuove misure di tasso e durata si applicano a tutti i mutui non ancora concessi alla data del 6 maggio 1981

Pertanto gli Enti locali per tutte le adesioni in corso dovranno tener conto della maggiore annualità che farà loro carico

Ad evitare un eccessivo blocco delle concessioni, la Cassa provvederà a sottoporre al Consiglio di Amministrazione le richieste di finanziamento per le quali gli Enti locali avevano provveduto a perfezionare la documentazione istruttoria, secondo le vecchie istruzioni, con riserva di integrazione della garanzia.

Si richiama la particolare attenzione degli Enti stessi che per effetto di tale riserva *il mutuo non sarà erogabile* sino a quando non sarà pervenuta alla Cassa:

- la delibera di Giunta integrativa, con attestazione dell'esecutività;
- il nuovo atto di delega;
- nuova certificazione sul non raggiungimento del limite del 25% di cui all'art. 1 del D.L n. 946/1977

Erogazioni

4 6 A fronte di inconvenienti verificatisi e su precisa richiesta degli organi di controllo si chiarisce:

a) - la mancanza di un ufficio tecnico deve essere attestata nella domanda di somministrazione tutte le volte che gli atti giustificativi siano vistati dal direttore dei lavori;

b) - non possono essere emessi mandati a favore di dipendenti comunali tecnici, per progettazioni o direzione dei lavori, stante il divieto, per i pubblici dipendenti, di svolgere attività professionali;

c) - al certificato di pagamento deve essere allegato lo stato di avanzamento regolarmente vistato come sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Falcone

ALLEGATO 1

CASSA DD.PP. - PLAFOND DI 3.200 MILIARDI (D.L. 38/1981)

Ripartizione, su base regionale, proporzionale al numero degli abitanti Il 50% del "plafond" è destinato ai territori del Mezzogiorno indicati dalla legge 218/1978

REGIONE	POPOLAZIONE	% POPOL.	IMPORTO ASSEGNATO	% IMP
PIEMONTE	4.531.141	7,95	204	6,37
VALLE D'AOSTA	114.591	0,20	5	0,16
LOMBARDIA	8.941.704	15,69	402,5	12,58
PROV. AUT. TRENTO	444.176	0,78	20	0,63
PROV. AUT. BOLZANO	432.073	0,76	19,5	0,61
VENETO	4.351.313	7,63	195,5	6,11
FRIULI V.G.	1.245.130	2,18	56	1,75
LIGURIA	1.844.779	3,24	83	2,59
EMILIA ROMAGNA	3.964.538	6,95	178,5	5,58
TOSCANA (C.N.)	3.569.721	6,26	160,5	5,01
UMBRIA	808.351	1,42	36,5	1,14
MARCHE (C.N.)	1.284.000	2,25	57,5	1,80
LAZIO (C.N.)	4.029.104	7,07	181,5	5,67
Totale Centro-Nord	*35.560.621*	*62,38*	*1.600,0*	*50,00*
TOSCANA (M.)	30.512	0,05	2	0,06
MARCHE (M.)	131.563	0,23	10	0,31
LAZIO (M.)	1.030.070	1,81	77	2,41
ABRUZZI	1.239.738	2,18	92,5	2,89
MOLISE	334.091	0,59	25	0,78
CAMPANIA	5.457.838	9,57	407	12,72
PUGLIA	3.917.029	6,87	292	9,13
BASILICATA	618.703	1,09	46,5	1,45
CALABRIA	2.078.264	3,65	155,5	4,86
SICILIA	4.999.032	8,77	373	11,66
SARDEGNA	1.601.586	2,81	119,5	3,73
Totale Mezzogiorno	*21.438.426*	*37,62*	*1.600,0*	*50,00*
TOTALE ITALIA	*56.999.047*	*100,00*	*3.200,0*	*100,00*

(C N) = CENTRO NORD
(M.) = MEZZOGIORNO

DECRETO LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38
(convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n 153)

Art. 9

«Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della meta dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddivso

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982 Ai fini di cui alla lettera *a)* del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli Enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota di cui alla lettera *a)* del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.

Art. 26

In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

«La Cassa depositi e prestiti e autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980

Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43».

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

DECRETO 9 maggio 1981 *(G U n 135 del 19/5/1981)*

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Omissis

Decreta

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 10,50 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma addì 9 maggio 1981

Il Ministro ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n 17 *Cassa depositi e prestiti, foglio n* 123

DECRETO 9 maggio 1981 *(G U n 135 del 19/5/1981)*

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere prestiti a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di arredamenti e attrezzature relativi ad opere finanziate dalla Cassa medesima.

IL MINISTRO DEL TESORO

Omissis

Decreta

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi prestiti anche per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature di opere finanziate dalla Cassa medesima.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 9 maggio 1981

Il Ministro ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n 17 *Cassa depositi e prestiti, foglio n* 124

CIRCOLARE 1° giugno 1980, n 1080

Piani annuali di intervento. Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni comunali e provinciali

Alle presidenze delle giunte regionali

All'Associazione nazionale comuni italiani

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali

PREMESSA

Il favore incontrato presso gli amministratori locali dalla circolare n 1079 del 15 febbraio dello scorso anno, per l'aiuto che la stessa ha fornito agli uffici per la richiesta di finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti, ha consigliato di rinnovare l'esperienza passata, che, oltre a fornire ulteriori elementi e precisazioni, sotto l'aspetto puramente tecnico, mira a divulgare i risultati ottenuti in relazione al piano di intervento 1979 di 2.500 miliardi e portare a conoscenza delle ulteriori disponibilità esistenti per il corrente esercizio 1980.

(Omissis)

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI GENERALI PER L'ACCESSO AL CREDITO

1) - SETTORI DI INTERVENTO

(art. 72 - T U. n 453/1913; art. 19 - D L n 702/1978, convertito in Legge n. 3/1979)

1.1 Enti locali territoriali (Comuni, Provincie e loro Consorzi)

L'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti, nel campo degli investimenti, può essere richiesto per:

Opere pubbliche

1 1 a *L'esecuzione di opere pubbliche che rientrino nella competenza dell'Ente locale o che riguardino le Aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, senza alcuna limitazione oggettiva*

L'Ente locale pertanto può richiedere mutui alla Cassa per il finanziamento di qualsiasi opera che *rimanga nel patrimonio o nel demanio dell'Ente stesso* o che rientri nelle finalità delle Aziende speciali, come ad esempio, rimesse per mezzi di trasporto, officine, ecc.

In ogni caso deve trattarsi di esecuzione di nuove opere

Non è peraltro necessario che l'opera realizzata con un mutuo della Cassa rimanga sempre di proprietà dell'Ente locale.

Le finalità pubblicistiche della Cassa impongono che i flussi finanziari da essa provenienti siano destinati al soddisfacimento dei bisogni delle collettività locali, tuttavia il vincolo di destinazione è strettamente connesso alla vigenza del mutuo; di conseguenza, ove, per effetto di mutate condizioni, l'Ente locale pervenisse alla determinazione di alienare il bene costruito o acquisito con il finanziamento della Cassa, può farlo, ma deve, contestualmente, provvedere alla estinzione anticipata del corrispondente mutuo.

1 1 b *Lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà dell'Ente locale e destinati ad uso pubblico*

Manutenzione straordinaria

Per la naturale correlazione che deve esistere tra tipo di intervento e durata del mutuo, è evidente che la dizione « *manutenzione straordinaria* » deve essere intesa nel senso letterale e restrittivo della locuzione, e quindi riferirsi a rifacimenti strutturali o interventi conservativi di una certa entità.

I requisiti oggettivi, per la finanziabilità dell'opera in parola, sono egualmente la proprietà dell'immobile e la destinazione dello stesso ad uso pubblico

Non può, conseguentemente, essere finanziato dalla Cassa un intervento manutentivo che riguardi, ad esempio, un immobile dato in affitto a privati oppure chiuso al pubblico, poiché, nelle fattispecie considerate, viene a mancare la finalità tipica dei finanziamenti della Cassa.

1 1 c *L'acquisto di immobili purché destinati ad uso pubblico.*

Acquisto immobili

Per quanto esposto ai punti precedenti, è chiara la limitazione della « *destinazione* » del bene acquistato con un mutuo della Cassa.

Non si deve trattare di una semplice acquisizione patrimoniale, ma deve sempre coesistere la finalizzazione all'uso pubblico.

Al di fuori di norme speciali (cfr. punto 5) *non possono formare oggetto di mutuo* le sole acquisizioni di aree.

1 1 d *L'acquisto di mezzi di trasporto o di autoveicoli speciali destinati ad uso pubblico*

Mezzi di trasporto e mezzi speciali

L'acquisto di mezzi di trasporto sia dell'Ente che delle proprie Aziende può essere finanziato col ricorso al credito della Cassa.

Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, con D.M. 14/11/1979 (G.U. n. 329 del 3/12/1979) è stato esteso l'intervento della Cassa anche nel settore degli *automezzi speciali.*

Pertanto sarà possibile agli Enti locali dotarsi di quegli automezzi che permettano la gestione in economia di molti servizi, come, ad esempio, macchine spazzatrici, autoelevatori, ruspe, ecc.

Rimangono sempre *esclusi* dalla finanziabilità della Cassa gli acquisti di accessori (come lame spartineve, vomeri, ecc.) o di attrezzature mobili (es. cassonetti per la N.U., macchine per officina, ecc) o di autovetture, qualunque ne sia la destinazione.

Egualmente la Cassa non interviene per l'acquisto di mezzi usati.

Impianti sportivi

1 1 e L'intervento della Cassa nel settore degli impianti sportivi di base è quello che più di ogni altro ha catalizzato l'interesse degli Enti locali, data la cronica carenza di questo tipo di attrezzature nel nostro Paese

Si sono peraltro dovute rilevare delle notevoli forzature nella definizione di « *impianto di base* »

Per direttive del Consiglio di amministrazione, infatti, la Cassa opera *esclusivamente* per permettere la « *pratica* » dello sport, dotando, se possibile, ogni Comune di una struttura proporzionata al numero degli utenti

In questo settore si è ritenuto essenziale operare uno stretto coordinamento tra le Regioni, l'Ente locale ed il C.O.N.I., al fine di evitare costruzioni ed impianti surdimensionati o di costosa manutenzione.

E' escluso ogni intervento della Cassa per tutti gli impianti destinati prevalentemente allo sport professionistico o semiprofessionistico o, in genere, allo sport-spettacolo.

La presenza di gradinate per il pubblico come struttura propria, costituisce, ad esempio, valutazione *negativa* per la finanziabilità dell'impianto da parte della Cassa.

Il parere tecnico-sportivo del C O N I che deve accompagnare la richiesta di mutuo alla Cassa, dovrà contenere una chiara indicazione al riguardo

L'intervento degli Assessorati regionali potrà, inoltre, permettere il coordinamento delle singole iniziative comunali, per una organica rete di impianti realizzati in funzione della popolazione residente.

Oltre a quanto detto, *rimangono esclusi* dal finanziamento della Cassa i singoli interventi in impianti già realizzati (es. costruzione pista di atletica in uno stadio, l'impianto di illuminazione, ecc.), le spese di manutenzione (es. rifacimento manto erboso o della pista, ecc.), e tutte le attrezzature mobili (cavalletti, pedane, pertiche, ecc.).

Egualmente la Cassa non finanzia l'acquisto di impianti già costruiti.

Concludendo, *la Cassa finanzia gli impianti sportivi che siano aperti a tutti coloro che vogliano esercitare una attività sportiva* e tale impegno *dovrà essere contenuto sia nella domanda che nella delibera di assunzione del mutuo*

1.2 ALTRI ENTI

Allo stato vigente della legislazione, oltre agli Enti locali territoriali, singolarmente o in consorzio, possono richiedere mutui alla Cassa depositi e prestiti:

1.2 a *Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario (art. 68 - T.U n 453/1913)*

Consorzi di bonifica

I suddetti Consorzi possono accedere al credito della Cassa per l'esecuzione delle relative opere per la quota a carico della proprietà consorziata.

Contrariamente a quanto avviene per il finanziamento di cui al punto 1 1, i mutui, di norma, vengono concessi a « *consuntivo* » e cioè dopo che le opere siano state eseguite e collaudate

1 2 b *Enti ospedalieri (Legge n 132/1968)*

Enti ospedalieri

Anche gli Enti ospedalieri possono richiedere mutui alla Cassa depositi e prestiti per la costruzione, l'ampliamento delle sedi ospedaliere e per l'acquisto di attrezzature.

La norma comunque è ormai da considerarsi « ad esaurimento » dato il disposto dell'art. 13 della legge 33/80, di conversione del D.L. n. 633/79, che ha posto il divieto di nuovi investimenti sino alla approvazione del piano sanitario nazionale. Inoltre va evidenziato che, con l'entrata in vigore della riforma sanitaria e la istituzione delle Unità sanitarie locali, gli Enti ospedalieri non avranno più alcuna autonomia giuridica.

Le singole leggi regionali dovranno comunque regolare il settore sia per la parte pregressa che per quella futura.

1 2 c *Ordinari diocesani (Legge n 168/1962)*

Ordinari diocesani

Per la costruzione di nuove chiese che siano state ammesse a fruire del contributo statale di cui alla citata legge 168/1962, gli Ordinari diocesani possono richiedere il corrispondente mutuo alla Cassa.

Poiché la finanziabilità soggettiva ed oggettiva deriva dalla suddetta legge, l'intervento della Cassa è esclusivamente limitato all'importo ammesso a contributo.

Edilizia universitaria

1 2 d *Università degli Studi (Legge n 50/1976)*

Le Università degli Studi possono ottenere finanziamenti dalla Cassa per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi universitarie, con garanzia dello Stato, purché fruenti del contributo previsto nella citata legge n 50.

Comunità montane

1 2 e *Comunità montane*

Le Comunità montane, in quanto consorzi di Enti locali, possono richiedere finanziamenti alla Cassa limitatamente, peraltro, alle opere di pertinenza degli Enti stessi (ad esempio non potrà venire concesso un mutuo per la costruzione della sede o per interventi in Aziende agricole).

I mutui sono garantiti, secondo le normali procedure, dagli Enti locali partecipanti alle Comunità (cfr. punto 8.6)

Aziende

1 2 f *Le Aziende* degli Enti locali, non essendo dotate di personalità giuridica, *non* possono contrarre mutui direttamente.

Dovrà sempre essere la Provincia, il Comune od il Consorzio, ad inoltrare la richiesta alla Cassa

1.3 ESCLUSIONI

Soggettive

1 3 a I soggetti che possono accedere al credito della Cassa sono tassativamente previsti da norme legislative

Oltre agli Enti operanti nel settore dell'edilizia popolare, per i quali è stata istituita presso la Cassa una apposita Sezione autonoma, ed a quelli indicati sub 1, nessun altro Ente, pubblico o privato, può ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti.

Eventuali ulteriori estensioni possono verificarsi esclusivamente in forza di legge.

Oggettive

1 3 b Oltre i casi particolari già esposti, *non* possono formare oggetto di mutuo:

— le spese relative all'acquisto di beni mobili (arredamenti, attrezzature, scorte, ecc.);

— le spese accessorie di altre finanziate direttamente dall'Ente o con mutuo di altri Istituti di credito (revisione prezzi, aumenti d'asta, perizie suppletive, ecc.);

— le spese per liti, transazioni, interessi, ecc , anche se derivanti dalla esecuzione di opere finanziate con mutuo della Cassa.

1 3 c *Edilizia Residenziale*

La Cassa allo stato *non* concede mutui ai Comuni per la costruzione di alloggi sotto qualsiasi forma (alloggi, case albergo, mini alloggi, case parcheggio, ecc.).

1.4 MUTUI PARTICOLARI

Edilizia giudiziaria e penitenziaria

1 4 a I Comuni sono autorizzati a contrarre mutui per opere di edilizia giudiziaria, per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di uffici giudiziari, o per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, o manutenzione straordinaria di case mandamentali.

La dichiarazione del Segretario comunale, da allegare alla domanda di mutuo, dovrà attestare l'intervenuto parere favorevole sul progetto esecutivo dei lavori da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, *indispensabile* perché l'operazione possa avere corso

Se i Comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del D.L. 10 novembre 1978, n 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento è assunto in tutto, o per la parte carente di garanzia, a carico del bilancio statale (L. 146/80).

Articolo 5 Legge 62/1977

1 4 b Per i Comuni che devono ancora regolarizzare i mutui ai sensi dell'art. 5 della legge n 62/1977, si fa presente che il *termine di decadenza* per la presentazione delle domande è stato fissato al 30 giugno 1980

2) - GARANZIA DEI MUTUI

(art. 3 - Legge n. 843/1978 e Legge n 537/1967 e successive modificazioni - D.L. 7/5/1980, n 153)

Delegazioni di pagamento

2 1 a Superato il regime transitorio ex D P R. 638/1972, la garanzia, per la contrazione dei mutui con la Cassa, viene costituita mediante il rilascio di delegazioni di pagamento, tratte sul Tesoriere, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio.

Contrariamente a quanto avveniva prima del citato DPR 638, la delegazione di pagamento non viene più localizzata su un determinato cespite tributario, bensì sul complesso delle entrate costanti del Comune o della Provincia, che, come detto, vengono

raggruppate nei primi tre titoli del bilancio e, precisamente: quelle tributarie (*Titolo I*); quelle per compartecipazioni a tributi erariali (*Titolo II*); e quelle extratributarie a carattere permanente (*Titolo III*).

Limite alla delegazione

2 1.b Ovviamente, la delegabilità delle entrate non è illimitata; essa deve essere posta in relazione alla norma dell'art. 1 del D.L. 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978, che vieta agli Enti locali territoriali di contrarre prestiti o mutui, quando il complesso degli interessi passivi di quelli già contratti abbia raggiunto il quarto delle citate entrate, quali risultino dal bilancio regolarmente approvato.

Ai fini del calcolo, basterà sommare gli importi dei primi tre titoli dell'entrata, determinarne il quarto e sottrarre l'importo della quota interessi, relativa all'anno in esame, contenuta nei vari piani di ammortamento dei mutui contratti o afferenti a delegazioni rilasciate a qualsiasi titolo: l'importo differenziale costituisce la disponibilità al momento delle somme che possono essere ulteriormente delegate.

Per calcolare l'incidenza della nuova rata, basta ricordare che per la prima annualità l'importo della quota interessi è pari esattamente al saggio del mutuo: 9%

E' da porre particolare attenzione, nel calcolo degli impegni assunti, alla possibile esistenza di rate di mutui non coperti dal rilascio di delegazioni di pagamento, in quanto assistiti da garanzia dello Stato o delle Regioni: la relativa quota di interessi va computata per intero

Atto di delega

2.1 c L'atto di delega, per essere efficace, deve essere notificato, nelle forme di legge, al Tesoriere, ma non è soggetto ad accettazione.

A tale riguardo si invitano gli Enti ad accertarsi che, nella relata di notifica, sia sempre esattamente indicata la qualifica di chi notifica e di chi riceve l'atto di delega; *in mancanza di tale certificazione o in caso di notifica a persona non idonea, l'atto stesso non è valido ai fini istruttori.*

Nonostante tale avvertimento, riportato nella precedente circolare, continuano a pervenire alla Cassa atti di delega non validi perché i messi notificatori dimenticano di indicare la ragione sociale o il nome del Tesoriere o, più spesso, la qualifica di chi riceve l'atto di delega (Direttore, impiegato, fattorino, titolare, ecc.).

Si raccomanda vivamente ai Segretari degli Enti, prima di spedire gli atti istruttori alla Cassa, di verificare tali elementi

Obblighi del tesoriere

2 1 d Premesso che la delegazione di pagamento è rilasciata « *pro solvendo* » e non « *pro soluto* » — e cioè che l'Ente mutuatario è sempre responsabile del pagamento della rata di ammortamento —, per effetto della delegazione stessa, il Tesoriere diviene il debitore principale della rata nei confronti dell'Ente mutuante.

Il Tesoriere, *ope legis* e non convenzionalmente, è tenuto al pagamento di quanto delegato e, conseguentemente, secondo le varie scadenze delle rate, ad operare ove necessario, gli opportuni accantonamenti; poiché comunque egli è divenuto debitore principale, in caso di ritardo o inadempienza, dovrà corrispondere all'Ente mutuante anche l'indennità di mora, salvo, nei casi più gravi, essere sottoposto a procedura coattiva.

L'indennità di mora è fissata attualmente in 6 punti più del saggio di interesse dei mutui, e cioè nel 15% (D.M. 18/12/1979 - G.U n. 351 del 28/12/1979).

Come si vedrà al punto 3, l'ammortamento del mutuo decorre dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione

E' peraltro possibile che, per varie ragioni, il mutuo non venga posto tempestivamente in ammortamento. In tal caso le delegazioni di pagamento notificate ai Tesorieri, non avranno più effetto dall'anno iniziale per il quale sono state rilasciate.

Il Tesoriere non sarà quindi tenuto a pagare la rata — ed infatti questa non sarà compresa nei ruoli di riscossione delle rate (Mod. 30 C.E.) — e si provvederà alla rettifica od alla sostituzione dell'atto di delega, con le decorrenze sfalsate di un anno.

I Tesorieri, per i versamenti alla Cassa delle rate di ammortamento, dovranno far riferimento esclusivamente a quanto indicato nei citati ruoli di riscossione.

Esenzione fiscale

2 1 e E' opportuno, infine, ricordare che il rilascio della delegazione e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse

2 2 Se il Comune o Consorzi di Comuni contraggono mutui per le esigenze delle Aziende, è possibile, ai sensi

Garanzia sui proventi delle aziende municipalizzate consortili del gas, acqua ed elettricità

della legge 4 luglio 1967, n 537 e successive modificazioni, nonché dell'art 11 del D L. 7 maggio '80 n. 153, rilasciare delegazioni sulle entrate proprie delle Aziende stesse

La delegabilità è ammessa nella misura massima di un terzo delle entrate effettive ordinarie, accertate nell'esercizio precedente a quello in cui viene rilasciata la delegazione, quali risultino dal conto consuntivo economico, regolarmente reso ed approvato. Le delegazioni di pagamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 537/1967, devono essere sottoscritte dal Direttore dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione Amministratrice, nonché dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea Consortile ove ci si trovi di fronte, ovviamente, ad una Azienda consortile.

La legge impone anche la sottoscrizione del Tesoriere: non si deve nel caso in esame, quindi, procedere ad una generica notifica dell'atto di delega, ma *è necessario far sottoscrivere l'atto da persona legittimata alla sottoscrizione stessa*

Contrariamente a quanto considerato al punto precedente, il rapporto delegante-delegato deve essere regolato convenzionalmente.

A tal fine, con apposito atto aggiuntivo, dovrà convenirsi che, per effetto della delega sottoscritta, il Tesoriere assuma in proprio l'obbligo del versamento delle rate di ammortamento alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze bimestrali, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato adempimento e con l'obbligo del *riscosso per non riscosso.*

Di tale circostanza deve essere data certificazione alla Cassa.

Ovviamente, l'assunzione del mutuo viene sempre deliberata dal Comune o dal Consorzio di Comuni.

Servizi in economia

2 2 a L'art. 11 del D L 7 maggio '80 n 153 citato, ha esteso la possibilità di rilasciare delegazioni di pagamento sul servizio dell'acqua, del gas e dell'elettricità, anche se questo sia gestito in economia e non da Aziende municipalizzate o consortili.

In tale caso, nella delegazione di pagamento la firma del Presidente della Commissione Amministratrice è sostituita da quella del Segretario, ferme restando tutte le altre caratteristiche indicate al punto precedente.

3) - AMMORTAMENTO

(art 5 - Legge n 843/1978 e art 85 - T U n 453/1913)

Decorrenza

3 1 I mutui concessi dalla Cassa vengono, di regola, posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione stessa

Interessi di preammortamento

3 1 a Sulle somministrazioni che vengono effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono di conseguenza liquidati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione.

Peraltro, tali interessi non vengono più trattenuti sull'importo del mandato, ma accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene poi posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.

Durata

3 2 La durata dell'ammortamento è fissata, di norma, in 35 anni

Rimane ferma la facoltà dell'Ente di richiedere una minore durata del periodo di ammortamento.

3 2 a Per i mutui destinati all'acquisto di mezzi pubblici l'ammortamento verrà effettuato in 15 anni; per quelli fino a 10 milioni l'ammortamento è decennale.

3 2 b Nel caso in cui il mutuo sia assistito da un contributo regionale, l'ammortamento avrà la medesima durata del beneficio, fatta eccezione per i mutui di cui al punto 3 2.a

Qualora il contributo regionale venga concesso per un periodo inferiore a 35 anni, ma limitatamente ad una quota non prevalente del mutuo che viene richiesto, il mutuo stesso potrà avere un ammortamento trentacinquennale, tenendo conto, nel determinare la rata di ammortamento globale, del contributo parziale.

3 2 c Si ricorda, infine, che la Cassa *non* concede mutui di importo inferiore ai 5 milioni

Tasso di interesse

3 3 Il tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa è del 9% in ragione di anno ed è eguale per qualsiasi tipo di operazione e durata.

Annualità di ammortamento

3 3 a L'annualità di ammortamento trentacinquennale, a rata costante, comprensiva di capitale ed interesse, ammonta a lire 9,4635837474, per ogni 100 lire di mutuo.

Peraltro, per effetto del pagamento a rate bimestrali dell'annualità, questa viene scontata in relazione ai diversi versamenti effettuati nel corso dell'anno per l'Ente mutuatario l'annualità viene ad essere, in cifra tonda, del 9,122%

Per permettere anche, in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le *relative* misure dell'annualità:

— contributo del 3% annualità 6,230%
— » » 4% » 5,266%
— » » 5% » 4,302%
— » » 6% » 3,338%
— » » 7% » 2,275%

Come detto, se il contributo regionale viene concesso nella misura del 9,463%, l'annualità di ammortamento viene interamente coperta e nessun onere ricade sul bilancio dell'Ente mutuatario

Ovviamente, in caso di diversa durata, diverse saranno le misure dell'annualità.

4) - PROCEDURE

Richiesta prioritaria alla Cassa DD.PP.

4.1 Si deve preliminarmente richiamare la disposizione contenuta nel citato art. 11 del D L. n. 153/1980 che impone agli Enti locali di rivolgersi prioritariamente alla Cassa depositi e prestiti per l'ottenimento di prestiti, e, soltanto in caso di risposta negativa, autorizza gli stessi ad accedere al credito ordinario.

Deve trattarsi, ovviamente, di mutui che possono essere concessi dalla Cassa; per tutte le spese per le quali ciò non sia possibile non è necessario ottenere formalmente il diniego della stessa e ci si può rivolgere direttamente ad altro Istituto di credito.

Egualmente non dovrà essere richiesta alla Cassa alcuna dichiarazione di indisponibilità se l'assunzione del mutuo con altro Istituto sia stata deliberata dal Consiglio comunale o provinciale anteriormente al 31 dicembre 1979

Le ragioni di una tale procedura, che può sembrare penalizzante, sono esclusivamente di natura economica.

Poiché il pareggio dei bilanci degli Enti locali viene assicurato con trasferimenti dal bilancio dello Stato, e le rate di ammortamento dei mutui vengono integralmente considerate nei bilanci stessi, non può essere indifferente per lo Stato veder contabilizzata una rata di ammortamento trentacinquennale al 9%, anziché una rata, di durata inferiore, ad un tasso del 15 o del 20%!

Inoltre, la maggiore incidenza della rata stessa diminuisce le possibilità dell'Ente ad ulteriori investimenti con ricorso al credito.

La Cassa rimane pertanto il canale previlegiato di finanziamento per la maggior parte delle spese di investimento degli Enti locali

Domanda

4 1 a La domanda di mutuo, in carta semplice ed a firma del legale rappresentante dell'Ente o di un suo delegato, va *inoltrata direttamente* alla Cassa depositi e prestiti (via Goito, 4 - 00185 Roma), e deve contenere l'indicazione della natura della spesa che si intende finanziare con il mutuo ed il relativo importo.

Poiché l'intervento finanziario della Cassa è finalizzato ad opere di pronta esecuzione, è opportuno che la richiesta di mutuo venga inviata alla Cassa quando l'iniziativa sia concretamente avviata.

Per le opere, infatti, la Cassa richiede, per dare inizio all'istruttoria concessiva, che il *progetto esecutivo* dei lavori sia stato approvato *in via definitiva* dall'organo competente.

Approvazione progetto e sua certificazione

4 1 b Ai fini della certificazione della suddetta condizione, gli Enti mutuatari dovranno far riferimento alla *vigente normativa regionale* in materia

In forza della legge n. 1/1978, infatti, la Cassa recepisce integralmente la regolamentazione che ogni singola Regione, nell'ambito della propria potestà normativa, ha dato al settore delle opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali.

Dovranno quindi indicarsi:

— gli estremi della legge regionale;
— l'organo competente per materia ed importo;

— l'avvenuta approvazione;

— l'eventuale preventivo parere di un organo tecnico

Per l'acquisto di immobili deve essere attestata la congruità del prezzo da parte dell'Ufficio tecnico dell'Ente. Ove questo manchi dovrà farsi riferimento ad una perizia giurata

Appalto concorso

4 1 c Nel caso in cui l'Ente intenda procedere con il sistema dell'« *appalto concorso* », l'approvazione del verbale della Commissione aggiudicatrice sostituisce a tutti gli effetti l'approvazione del progetto esecutivo, salvo diverse norme regionali.

Incarichi di progettazione

4 1 d Poiché alcuni Comitati regionali di controllo ritengono di non vistare le delibere degli Enti locali che contengano incarichi di progettazione senza l'acquisizione del finanziamento, si ritiene opportuno, an che alla luce delle esperienze maturate nel 1979, che venga indicato chiaramente in delibera il ricorso al mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che le spese di progettazione saranno erogate in conto dello stesso

4 2 *Adesione di massima*

Adesione

4 2 a L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di mutuo, si concreta nell' « *adesione di massima* » che costituisce la « *promessa* » della concessione del finanziamento e l'inizio della fase istruttoria, con la richiesta della necessaria documentazione

Pur non costituendo un impegno giuridico in senso proprio, in quanto la concessione del prestito è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della Cassa, l'adesione di massima conferisce all'Ente richiedente una legittima aspettativa, che la Cassa ha sempre soddisfatto.

4 2 b Per permettere alle Amministrazioni regionali l'espletamento delle proprie funzioni in materia di indirizzo, programmazione e gestione del territorio, copia di tutti gli affidamenti di massima viene inviata alla Presidenza della Giunta regionale.

Atti istruttori

4 3 Gli atti istruttori che vengono richiesti per la formale concessione del prestito sono:

4 3 a La domanda di concessione del mutuo

4 3 b La copia delle delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazione, approvazione degli organi di controllo, esecutività).

Si ricorda che l'assunzione dei mutui rientra nella *esclusiva* competenza del Consiglio; non risulta pertanto idonea ai fini istruttori una delibera di Giunta se non accompagnata dalla delibera consiliare di ratifica o di delega, nel rispetto sempre della maggioranza qualificata, necessaria per tutti gli impegni pluriennali.

4 3 c La dichiarazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la possibilità di contrarre il mutuo in relazione al citato divieto ex art. 1 del D.L. n 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978 (punto 2.1.b).

4 3 d L'atto di delega, debitamente notificato al Tesoriere o sottoscritto dallo stesso

4 3 e La dichiarazione sull'intervenuta approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno precedente quello di deliberazione del mutuo (attualmente il consuntivo 1978).

Contributo regionale

4 3 f Se l'opera è stata ammessa a fruire di un contributo regionale sulla spesa, è inoltre necessario che pervenga alla Cassa copia del provvedimento concessivo di detto contributo, *munito dell'impegno di spesa* e contenente la clausola della cessione irrevocabile del contributo stesso alla Cassa per tutta la durata dell'ammortamento.

Tutti i documenti vanno redatti in carta semplice

4 4 *Concessione*

Concessione

4 4 a Sulla base della documentazione di cui al precedente punto 4.3., la concessione del mutuo viene proposta al Consiglio di amministrazione, che, ove nulla osti, procede alla relativa delibera.

Il provvedimento formale di concessione del mutuo è peraltro costituito da una « *determina* » del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ed al riguardo si ricorda che la concessione dei mutui da parte della Cassa non avviene con un atto negoziale di diritto privato, bensì con un « *atto amministrativo* ».

4 4 b Per *permettere* un immediato corso degli ulteriori adempimenti (gara di appalto, acquisizione di immobili, ecc.) viene subito data notizia all'Ente dell'avvenuta concessione (Mod CX)

Tale documento è valido a tutti gli effetti per detti adempimenti

Partecipazione

4 4 c Successivamente, copia del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo viene inviata *all'*Ente mutuatario, per la conservazione agli atti dell'Ente stesso.

Poiché ai sensi dell'art. 19 del D L n 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, la registrazione alla Corte dei Conti di tutti gli atti relativi all'attività creditizia avviene in forma successiva, il mutuo, dopo la concessione, diviene subito erogabile, ove non sussistano particolari impedimenti.

Termini di decadenza

4 5 *Termini di decadenza*

Ad evitare l'accumulo di fondi inutilizzati, o l'impegno degli stessi per iniziative non ancora concrete, il Consiglio di amministrazione ha fissato dei termini di decadenza sia della validità dell'adesione di massima che della concessione formale.

Il termine, che è di *quattro mesi*, decorre

— dalla data dell'adesione di massima, per l'invio alla Cassa degli atti istruttori (sarà quindi opportuno, ad evitare contestazioni, inviare gli atti con lettera raccomandata). Ovviamente *il termine si riferisce agli atti di competenza dell'Ente mutuatario;* la ritardata trasmissione del provvedimento concessivo del contributo regionale, ad esempio, *non* costituisce causa di decadenza;

— dalla data di comunicazione della formale concessione del mutuo, per l'appalto e la consegna dei lavori.

In caso di contestazione del termine « *a quo* » farà fede la data del timbro postale

Si richiama l attenzione dei legali rappresentanti degli Enti mutuatari sull'osservanza di tali termini perentori, poiché gli stessi non potranno in alcun caso venire prorogati

Erogazioni 4 6 *Erogazioni* (art 82 - T U n 435/1913)

Documentazione

Per il prelevamento di somme in conto dei mutui concessi, gli Enti mutuatari devono inoltrare alla Cassa la domanda di pagamento, sempre a firma del legale rappresentante dell'Ente o di un suo delegato, corredata del documento giustificativo della spesa, in originale o copia autenticata (stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento, fattura, compromesso o atto di acquisto, ecc.).

I *documenti giustificativi* devono essere vistati dal Capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente.

Soltanto nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di tale ufficio, detti documenti saranno vistati dal direttore dei lavori.

Le somministrazioni in conto del mutuo vengono effettuate con mandato intestato all'Ente mutuatario esigibile presso la Sezione di Tesoreria provinciale competente, con quietanza del Tesoriere dell'Ente stesso.

Vincolo di destinazione

Si ricorda, infine, che le somministrazioni della Cassa hanno un « *vincolo di specifica destinazione* » ed il legale rappresentante dell'Ente è personalmente responsabile per il pagamento agli aventi diritto delle somme erogate dalla Cassa.

Ed è evidente la ragione pubblicistica di tale normativa: l'appaltatore di un'opera pubblica deve avere la sicurezza che il proprio rapporto non venga influenzato da vicende estranee all'appalto stesso

Per la medesima ragione *i mandati della Cassa sono insequestrabili ed impignorabili* (art 88 T U. 453/1913).

5) - FONDO SPECIALE

(Art 45 - Legge n 865/1971)

5 1 Pur essendo la competenza trasferita alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al riguardo

Attuazione piani di zona ex lege 167

L'art. 13 della « *legge finanziaria* » n 843/1978 ha sancito che, a partire dal 1° gennaio 1979, non si farà più luogo alla concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree e che i fondi verranno messi direttamente a disposizione dei Comuni, senza alcun onere di ammortamento.

Le procedure previste dagli articoli 45 e seguenti della legge 865/1971 sono peraltro rimaste immutate: pertanto i Comuni dovranno sempre rivolgere le loro richieste alle Regioni, che hanno esclusiva competenza in materia e che dovranno determinare l'ordine di priorità delle varie richieste ed il loro contenuto economico.

La Cassa metterà a disposizione i fondi, con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle indicazioni regionali e della domanda del Comune, che dovrà egualmente essere trasmessa alla Cassa dalla Regione.

5 2 Le erogazioni continuano ad essere effettuate secondo le consuete modalita (crf. punto 4.6).

Si ricorda anche che permane il vincolo di destinazione per le somme ricavate dall'alienazione o dalla concessione dei suoli urbanizzati

Esse devono essere reinvestite in successive acquisizioni ed urbanizzazioni di aree comprese nei piani di zona debitamente approvati.

Per i Comuni, i fondi provenienti dal fondo speciale, conservano la caratteristica di un « *fondo di rotazione* » per l'attuazione della legge 167

6) - SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

(Art. 18 - D L n 702/1978, convertito in Legge n 3/1979)

Operazioni della sezione

Per completezza di informazione, si fa presente che nel caso in cui i mezzi finanziari della Cassa fossero insufficienti, per il finanziamento di importanti programmi di opere pubbliche, predisposti dai grandi Comuni, si potrà ricorrere al finanziamento « *aggiuntivo* » della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

La Sezione, peraltro, opera sul mercato mediante l'emissione di propri titoli; pertanto si tratterà di mutui ventennali, che verranno concessi ai tassi correnti di mercato

L'importo unitario delle operazioni non potrà essere inferiore ai 10 miliardi di lire

Trattasi, comunque, di un ulteriore strumento operativo della Cassa, diretto ad assicurare la integrale copertura finanziaria dei fabbisogni degli Enti locali in materia di opere pubbliche.

7) - FINANZIAMENTI SPECIALI

7 1 *Legge 24 dicembre 1979, n 650*

Impianti antinquinamento

Per l'ammodernamento delle reti fognarie e la costruzione dei relativi impianti di depurazione delle acque, la legge n. 650/1979, all'articolo 4, prevede la concessione da parte della Cassa di mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, sino ad un ammontare di 2.000 miliardi.

I Comuni interessati, peraltro, dovranno farsi rilasciare dalla Regione un attestato circa la rispondenza dell'opera da realizzare con i programmi regionali di risanamento, prima di inoltrare le domande di mutuo alla Cassa.

Poiché l'ammortamento è assunto a carico dello Stato, nessun onere ricadrà sul bilancio comunale e non dovrà conseguentemente essere rilasciato alcun atto di delega.

I mutui in parola possono anche essere richiesti da Consorzi di Comuni o dalle Comunità montane.

Per le ragioni suesposte non sarà necessario indicare, come di norma, le quote relative ai Comuni consorziati.

Si ricorda che l'adesione di massima verrà data dalla Cassa sulla base della dichiarazione del Segretario sull'intervenuta approvazione del progetto esecutivo e della attestazione regionale già citata

7 2 *D L. 15 dicembre 1979, n 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n 25*

Edilizia abitativa

L'art 8 del suddetto provvedimento prevede un programma straordinario di edilizia abitativa per un importo di 1.000 miliardi di lire.

Poiché l'intervento è limitato a pochi grandi Comuni, si rinvia alla delibera del C.I.P E. del 26/2/1980,

che contiene tutti gli adempimenti a carico degli Enti per l'ottenimento dei mutui in questione

8) - ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Per permettere una più rapida e tempestiva trattazione degli affari, si pregano gli Enti mutuatari di osservare alcune semplici prescrizioni:

Posizione

8 1 In tutta la corrispondenza, porre chiaramente nell'oggetto della lettera gli estremi di identificazione del mutuo (importo ed oggetto) e, soprattutto, il *numero di posizione* dello stesso.

Si ricorda che tutto il sistema operativo della Cassa è basato sul numero di posizione.

La sua omissione costituisce causa di ritardi per le ricerche che devono essere effettuate per la sua identificazione.

Mutui suppletivi

8 2 Egualmente, in caso di richiesta di mutui suppletivi, si prega di citare nell'oggetto della domanda anche l'importo ed il numero di posizione del mutuo principale.

Richieste cumulative

8 3 Per quanto possibile, evitare di fare domande di mutuo cumulative per opere diverse: ciò può essere causa di successivi ritardi nell'iter del mutuo

E' preferibile fare singole richieste per ciascuna opera o, al limite, per opere dello stesso tipo (scuole, acquedotti, ecc.)

Atti incompleti

8 4 Evitare di inviare documentazioni incomplete che comportano un doppio lavoro e quindi si risolvono in un danno per tutti.

Fotocopie

8 5 Se vengono inviate fotocopie di atti, controllare che le stesse siano debitamente autenticate; in caso contrario sono prive di effetto

Consorzi di enti locali

8 6 Nel caso di richieste di mutuo avanzate da Consorzi di Enti locali, si prega fornire l'elenco degli Enti consorziati e indicare le relative quote di partecipazione

Tali precisazioni sono necessarie per l'invio delle istruzioni relative alla garanzia dell'operazione.

Si ricorda, infatti, che, nel caso di Consorzi, l'assunzione del mutuo viene deliberata dal Consiglio consortile (o organo corrispondente), ma il rilascio delle delegazioni a garanzia del mutuo deve essere deliberato dai singoli Enti consorziati.

9) - ISTRUZIONI - RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

Istruzioni

9 1 Per ogni richiesta la Cassa invia le necessarie istruzioni per gli atti istruttori; tuttavia, per facilitare il compito degli uffici, *in allegato alla presente circolare sono riportati gli schemi di tutti gli atti istruttori e delle lettere-tipo della Cassa.*

Ufficio informazioni

9 2 Per ogni necessità gli uffici della Cassa possono essere raggiunti telefonicamente, nelle ore di ufficio (Centralino della Cassa: Tel 47231)

Presso la sede della Cassa, al piano terra, è a disposizione del pubblico un « *ufficio informazioni* »; lo stesso ufficio è autorizzato anche al ricevimento dei documenti che venissero consegnati a mano, rilasciandone ricevuta.

Passi

Qualora l'ufficio stesso non fosse in grado di soddisfare la richiesta, l'interessato verrà indirizzato al Dirigente della divisione competente con il relativo *PASSI.*

N B - *Tale documento è indispensabile per accedere a tutti gli altri Uffici della Cassa*

Giorni e orario di ricevimento

9 3 Gli uffici sono aperti al pubblico nelle *sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 13*

Si ricorda, infine, che le notizie inerenti le operazioni di finanziamento possono essere richieste soltanto dai diretti interessati o, eccezionalmente, da terzi muniti di apposita delega

Inconvenienti

9 4 La Cassa opera per tutte le Amministrazioni locali dell'Italia e la sua attività creditizia si concreta in oltre 100.000 operazioni all'anno; è inevitabile pertanto che, a causa dell'elevato numero di richiedenti, possano verificarsi ritardi e tempi di attesa troppo lunghi.

Segnalazioni

Ce ne scusiamo anticipatamente con gli interessati non senza indicare che sarà effettuato ogni sforzo per ridurre al minimo la necessità di accedere personalmente agli uffici.

Per qualsiasi segnalazione di disservizi o di inconvenienti, si prega comunque vivamente di rivolgersi al Capo della segreteria del Direttore Generale, per contribuire all'eliminazione degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Falcone

ALLEGATI

1) - schema di domanda di mutuo (rif 4 1 a);
2) - schema di attestazione del Segretario in ordine all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori (rif 4.1.b);
3) - schema adesione di massima (rif. 4 2);
4) - elenco documenti da prodursi per la concessione dei mutui (rif. 4.3);
5) - schemi di deliberazioni (rif 4 3 b);
6) - schema delega di pagamento entrate proprie (rif 2 1 a-b-c-d-e);
7) - schema delega di pagamento entrate aziende (rif 2.2 e 2.2 a);
8) - schema di attestazione del Segretario circa il rispetto del limite stabilito dall'art. 1 del D.L. 946/1977, convertito nella legge n. 43/1978 (rif. 2.1.b - 4 3.c e 4.3.e);
9) - schema di attestazione in ordine alla garanzia sulle entrate delle aziende del gas o dell'acqua e dell'elettricità (rif 2.2 - 2 2.a e 4.3.e);
10) - schema di provvedimento di concessione (rif 4 4 a);
11) - schema di lettera di comunicazione dell'avvenuta concessione (rif. 4.4 b);
12) - schema della partecipazione (trasmissione della determina di concessione) - (rif 4.4.c);
13) - schema di domanda di somministrazione del mutuo (rif 4 6)

(Omissis)

(4197)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651117/8) Roma, 1981 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.